Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(Legge sulla caccia, LCP)

del 20 giugno 1986 (Stato 2 agosto 2000)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24^{sexies} capoverso 4, 24^{septies}, 25 e 25^{bis} della Costituzione federale¹;² visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1983³, *decreta:*

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

- ¹ La presente legge si prefigge di:
 - a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
 - b. proteggere le specie animali minacciate;
 - ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
 - d. garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.
- ² Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.

Art. 2 Campo di applicazione

La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico:

- a. uccelli;
- b. predatori;
- c. artiodattili;
- d. leporidi;
- e. castori, marmotte e scoiattoli.

RU 1988 506

- [CS 1 3; RU 1962 803, 1971 905, 1974 721, 1988 352]. Queste disposizioni corrispondono ora agli art. 74, 78 capoverso 4, 79 e 80 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
- Nuovo testo giusta il n. VIII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
- 3 FF **1983** II 1169

Capitolo 2: Caccia

Art. 3 Principi

¹ I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell'agricoltura e della protezione della natura. La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate.

- ² I Cantoni stabiliscono le premesse per l'autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un'efficace sorveglianza.
- ³ Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti.
- ⁴ Il Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. Esso fa allestire una statistica federale della caccia.

Art. 4 Autorizzazione di caccia

- ¹ Chiunque voglia cacciare deve avere un'autorizzazione del Cantone.
- ² L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie.
- ³ I Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all'esame e a cacciatori ospiti un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

Art. 5 Specie cacciabili e periodi di protezione

- ¹ Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:
 - a. cervo dal 1° febbraio al 31 luglio
 - b. cinghiale dal 1° febbraio al 30 giugno
 - c. daino, cervo Sika e muflone dal 1º febbraio al 31 luglio
 - d. capriolo dal 1° febbraio al 30 aprile
 - e. camoscio dal 1° gennaio al 31 luglio
 - f. lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico dal 1° gennaio al 30 settembre
 - g. marmotta dal 16 ottobre al 31 agosto
 - h. volpe dal 1° marzo al 15 giugno

- i. tasso dal 16 gennaio al 15 giugno
- k. martora e faina dal 16 febbraio al 31 agosto
- fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia dal 1° dicembre al 15 ottobre
- m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia
 dal 16 febbraio al 31 luglio
- n. fagiano comune
- o. svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica dal 1° febbraio al 31 agosto
- p. beccaccia dal 15 dicembre al 15 settembre.

dal 1° febbraio al 31 agosto

- ² Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d'Islanda e fistone turco.
- ³ Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l'anno:
 - a. cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito;
 - b. cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.
- ⁴ I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.
- ⁵ Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento), accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.
- ⁶ Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.

Art. 6 Messa in libertà di selvaggina

- ¹ I Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente.
- ² Non possono essere messi in libertà animali che causano danni ingenti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali.

Capitolo 3: Protezione

Art. 7 Specie protette

¹ Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

- ² I Cantoni possono, previo consenso dell'Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio (Ufficio federale), prevedere l'abbattimento di animali protetti se necessario per la protezione del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie. Il Consiglio federale stabilisce le specie cui questa norma è applicabile.
- ³ Gli stambecchi possono essere cacciati dal 1° settembre al 30 novembre a scopo di regolazione degli effettivi. I Cantoni presentano ogni anno al Dipartimento, per approvazione, una pianificazione degli abbattimenti. Il Consiglio federale emana le relative prescrizioni.
- ⁴ I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici.
- ⁵ Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri durante i periodi di caccia e degli uccelli adulti, durante il periodo della cova.
- ⁶ Nella pianificazione ed esecuzione di costruzioni e impianti che possono pregiudicare la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la Confederazione consulta i Cantoni. Per progetti che pregiudicano zone protette d'importanza internazionale o nazionale, dev'essere chiesto il preavviso dell'Ufficio federale.

Art. 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Art. 9 Autorizzazioni della Confederazione

- ¹ Necessita di un'autorizzazione della Confederazione chi vuole:
 - importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi;
 - b. mettere in libertà animali delle specie protette:
 - c. importare, nell'intento di metterli in libertà, animali cacciabili;
 - d. servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.
- ² Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

Art. 10 Animali protetti tenuti in cattività

¹ Chi vuole tenere in cattività animali protetti necessita di un'autorizzazione cantonale.

² Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere tenuti in cattività animali protetti.

Art. 11 Zone protette

- ¹ Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale.
- ² Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale.
- ³ Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale.
- ⁴ I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli.
- ⁵ Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.
- ⁶ Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. La Confederazione sopporta il 30–50 per cento delle spese di sorveglianza.

Capitolo 4: Danni causati dalla selvaggina

Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

- ¹ I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
- ² Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Sono eccettuati gli animali protetti designati dal Consiglio federale secondo l'articolo 13 capoverso 4. I Cantoni possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.
- ³ I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.
- ⁴ Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento.

Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

¹ Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali

contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.

- ² I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
- ³ Per i danni causati dalla selvaggina di una bandita federale, la Confederazione sopporta il 30–50 per cento del risarcimento.
- ⁴ Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certi animali protetti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.

Capitolo 5: Informazione, formazione e ricerca

Art. 14

- ¹ I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.
- ² Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.
- ³ La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.
- ⁴ La Confederazione gestisce il Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della formazione e della ricerca.
- ⁵ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici.

Capitolo 6: Responsabilità civile e assicurazione

Art. 15 Responsabilità civile

- ¹ Chi provoca danni nell'esercizio della caccia ne è responsabile.
- ² Per il rimanente valgono le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴ concernenti gli atti illeciti.
- 4 RS 220

Art. 16 Assicurazione

¹ Chi è titolare di un'autorizzazione di caccia deve concludere un'assicurazione per la responsabilità civile. Il Consiglio federale stabilisce la somma minima di copertura.

- ² Il danneggiato può intentare direttamente l'azione contro l'assicuratore per l'ammontare della somma assicurata.
- ³ Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908⁵ sul contratto d'assicurazione non sono opponibili al danneggiato.
- ⁴ L'assicuratore ha un diritto di regresso contro lo stipulante o l'assicurato nella misura in cui egli potrebbe negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale sul contratto d'assicurazione.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 17 Delitti

- ¹ È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:
 - a. caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria;
 - b. toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano;
 - c. importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova;
 - d. acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato;
 - e. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro;
 - f. scaccia o attira animali fuori delle zone protette;
 - g. mette in libertà animali;
 - h. affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte;
 - fabbrica, importa, fa transitare, esporta, usa o fa commercio di mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.
- ² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 18 Contravvenzioni

¹ È punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

5 RS 221.229.1

 a. cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;

- entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un'arma da tiro:
- detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;
- d. lascia cacciare cani;
- e. non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi;
- f. toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili;
- g. brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi;
- h. ostacola l'esercizio della caccia.
- ² Il tentativo e la complicità sono punibili.
- ³ Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
- ⁴ Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.
- ⁵ I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.

Art. 19 Applicazione alle persone giuridiche e alle società commerciali

È applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo.

Art. 20 Ritiro e diniego dell'autorizzazione di caccia

- ¹ Chi ha un'autorizzazione di caccia ne è privato dal giudice per uno sino a dieci anni se:
 - a. intenzionalmente o per negligenza, uccide o ferisce gravemente una persona durante l'esercizio della caccia;
 - b. ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17, in qualità di autore, istigatore o complice.
- ² Il ritiro dell'autorizzazione vale per tutta la Svizzera.
- ³ I Cantoni possono prevedere altri motivi di ritiro o diniego dell'autorizzazione di caccia. Le pertinenti disposizioni amministrative valgono unicamente per il Cantone di cui si tratta.

Capitolo 8: Procedura penale

Art. 21 Perseguimento

- ¹ Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni.
- ² L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni in rapporto con l'importazione, il transito o l'esportazione. Se vi è simultaneamente violazione della legge federale sulle dogane⁷, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione federale delle dogane che emana anche il decreto penale.
- ³ Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione giusta il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 9 marzo 1978⁸ sulla protezione degli animali, alla legge federale sulle dogane alla legge federale dell'8 dicembre 1905⁹ sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo o alla legge federale del 1° luglio 1966¹⁰ sulle epizoozie, che devono essere perseguite dalle medesime autorità amministrative federali, la pena inflitta sarà quella prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere aumentata adeguatamente.

Art. 22¹¹ Obbligo di comunicazione

- ¹ Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale.
- ² L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio.
- ³ L'Ufficio federale può conservare tali dati in una collezione elettronica di dati. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, cancella le registrazioni elettroniche e distrugge le relative decisioni cantonali. Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici.

Art. 23 Risarcimento di danni

L'affittuario, in zone con regime di riserva, e il Cantone o il Comune, nelle altre zone, hanno diritto di esigere il risarcimento del danno causato da un delitto di caccia o da una contravvenzione. Per il resto sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni 12.

8 RS 455

10 RS **916.40**

12 RS 220

⁷ RS **631.0**

⁹ [CS 4 475; RU 1979 1758, 1985 1992 n. I 1, 1991 362 n. II 404. RU 1995 1469 art. 58 lett. a]. Vedi ora la LF del 9 ott. 1992 (RS 817.0).

Nuovo testo giusta il n. VIII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913: FF 1999 7979).

Capitolo 9: Esecuzione

Art. 24 Confederazione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 25 Cantoni

- ¹ L'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione: Essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un'autorità federale in virtù della presente legge.
- ² Le disposizioni cantonali d'esecuzione concernenti la proroga del periodo di protezione, la restrizione della lista delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 4), la protezione degli animali contro i disturbi (art. 7 cpv. 4), la protezione dei giovani animali, delle loro madri e degli uccelli adulti (art. 7 cpv. 5), come anche le misure di autodifesa (art. 12 cpv. 3) devono essere approvate dalla Confederazione¹³.
- ³ Tutti gli atti normativi cantonali concernenti la caccia devono essere comunicati all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

Art. 26 Diritto di perquisizione e di sequestro

I Cantoni disciplinano il diritto di perquisire i locali e gli impianti e di sequestrare oggetti al fine di garantire l'esecuzione della presente legge. Essi conferiscono alle persone incaricate dell'esecuzione la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione e modificazione di leggi federali

- 1. La legge federale del 10 giugno 1925 $^{\rm 14}$ sulla caccia e la protezione degli uccelli è abrogata.
- 2. La legge federale del 1° luglio 1966 15 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Art. 23

...16

Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

^{14 [}CS 9 552; RU 1954 455 n. I n. 7, 1959 953 art. 11 lett. c, 1962 852, 1971 855, 1977 1907 art. 1, 2, 1981 497 art. 1]

¹⁵ RS 45

¹⁶ Testo inserito nella L menzionata.

3. Il Codice delle obbligazioni¹⁷ è modificato come segue:

Art. 56 cpv. 3

Abrogato

Art. 28 Disposizioni transitorie

- ¹ I Cantoni disciplinano la validità delle autorizzazioni di caccia rilasciate prima dell'introduzione dell'esame.
- ² Salvo l'articolo 5 capoversi 4 a 6, la pernice grigia può essere cacciata soltanto dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 Referendum e entrata in vigore

- ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore 1° aprile 1988¹⁸

¹⁷ RS 220

¹⁸ DCF del 29 feb. 1988 (RU 1988 516).